

ACCORDO Stato Regioni

17.04.2025

Formazione in materia di igiene
e sicurezza sui luoghi di lavoro



Regione Emilia-Romagna
Sottogruppo tecnico FORMAZIONE
Lia Gallinari

Accordo Stato-Regioni stabilisce i percorsi formativi delle seguenti figure



- Datori di lavoro
- Datori di lavoro autonomi R.S.P.P. (art. 34 D.Lgs.81/08)
- Datori di lavoro e dirigenti delle Imprese affidatarie (art.97 comma 3 ter D.Lgs.81/08)
- Lavoratori – Preposti – Dirigenti (art. 37 D.Lgs.81/08)
- R.S.P.P. e A.S.P.P. (art. 32 D.Lgs.81/08)
- Soggetti operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (D.P.R. 177/2011)
- Operatori addetti all'uso di alcune attrezzature di lavoro (art. 73 comma 5 D.Lgs.81/08)

Accordi Stato Regione ... Formazione

ABROGATI

Formazione Datori di lavoro autonomi RSPD
del 21.12.2011
(in vigore dal 11.02.2012)

Formazione Lavoratori – Dirigenti e Preposti del
21.12.2011
(in vigore dal 11.02.2012)

Adeguamento e linee applicative degli accordi ex
artt. 34 c.2 e 37 c.2 del D.Lgs.81/08
(in vigore dal 25.07.2012)

Formazione su alcune attrezzature di lavoro del
22.02.2012
(in vigore dal 12.03.2013)

Formazione R.S.P.P. e A.S.P.P.
del 07.06.2016
(in vigore dal 03.09.2016)

PERCORSI FORMATIVI NON CONTENUTI NELL' ASR

- Formazione e aggiornamento RLS (art. 37 comma 11 D.Lgs.81/08)
- Addetti al Primo Soccorso (D.M. 388/2003)
- Addetti ai servizi antincendio e gestione delle emergenze (D.M. 02-09-2021)
- Apposizione segnaletica stradale (D.I. 22-01-2019)
- Addetti al montaggio e smontaggio ponteggi edili e lavori in fune (Allegato XXI D.Lgs.81/08)
- Informazione e Addestramento

**NON SONO OGGETTO DI
ACCORPAMENTO E/O REVISIONE**

Parte II Corsi di FORMAZIONE

DATORI DI LAVORO

- I Datori di lavoro possono organizzare la formazione limitatamente ai propri dipendenti e solamente nei confronti dei Lavoratori, Preposti e Dirigenti
- In tal caso il datore di lavoro assume il ruolo di *soggetto formatore* con gli obblighi connessi
 - Il D.d.L. può avvalersi dei *soggetti formatori* prima descritti, oppure direttamente di docenti in possesso dei requisiti di qualificazione del docente (Decreto Ministeriale 6 marzo 2013) (Personale interno o R.S.P.P.)
 - Il D.d.L. che svolge direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione può svolgere i corsi in qualità di docente, sempre limitatamente ai propri dipendenti e agli obblighi formativi per i Lavoratori, Preposti e Dirigenti
 - Quindi, **non** è che il datore di lavoro possa fare da docente liberamente per tutti i corsi senza requisiti — deve comunque essere in possesso dei requisiti normativi per svolgere il ruolo di SPP (se vuole fare il docente), oppure deve assicurarsi che i docenti abbiano i requisiti richiesti.

Parte I punto 2. Requisiti dei docenti

I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento dovranno essere in possesso dei requisiti del docente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel Decreto Ministeriale 6 marzo 2013 e s.m.i. [prerequisito e almeno un requisito]

Dovranno possedere i suddetti requisiti anche i docenti che si occuperanno dell'erogazione delle parti pratiche



Parte I punto 3. Organizzazione dei corsi

Per ciascun corso, il *Soggetto Formatore* deve

- Predisporre il progetto formativo (Parte IV punto 2.6)
- Numero massimo di partecipanti a ciascun corso, nel limite di 30 discenti [E-Learning numero aperto]
- Attività formative pratiche: rapporto 1 a 6 (1 docente ogni 6 discenti)
- Tenere il registro di presenza dei partecipanti
- Verificare ai fini dell'ammissione alla verifica finale di apprendimento, la frequenza non inferiore al 90% delle ore previste
- Predisporre il verbale della verifica finale
- Predisporre l'attestato di formazione

Parte I punto 5. Verbali delle verifiche finali

In tutti i corsi di formazione il *Soggetto Formatore* deve redigere i verbali delle verifiche finali che devono contenere i seguenti elementi minimi

- Dati identificativi del *soggetto formatore* o erogatore
- Dati del corso (tipologia e durata dei moduli)
- Elenco degli ammessi alla verifica finale e relativo esito
- Luogo e data della verifica finale
- Sottoscrizione del verbale da parte del responsabile del progetto formativo
- Esiti documentati dei risultati

Parte I punto 6. Attestazioni



Ai partecipanti ai corsi, deve essere rilasciato dal Soggetto Formatore un attestato unico per ciascun corso che deve contenere

- Denominazione del soggetto formatore
- Dati anagrafici del partecipante (nome, cognome e codice fiscale)
- Tipologia di corso con riferimento normativo e durata
- Modalità di erogazione del corso
- Firma del legale rappresentante del soggetto formatore
- Data e luogo

Gli attestati regolarmente rilasciati hanno validità su tutto il territorio nazionale



Parte I punto 7. Fascicolo del corso

Per ogni corso, custodia/archiviazione della documentazione (*Fascicolo del corso*) da parte del *Soggetto Formatore*

Il *fascicolo del corso* deve essere conservato per almeno 10 anni e deve contenere

- **Dati anagrafici dei partecipanti**
- **Registro delle presenze con firme dei partecipanti**
- **Nominativi dei docenti con firme**
- **Progetto formativo e programma del corso**
- **Verbale di verifica finale**

2.1 Formazione Lavoratori

Totale:

Basso: 8 ore

Medio: 12 ore

Alto: 16 ore

MODULO BASE (4 ore)

Per tutti i settori di attività

**In aggiunta al modulo base
i seguenti moduli:**

Formazione specifica

Rischio BASSO
(cod. ATECO 2007)
4 ore

Rischio MEDIO
(cod. ATECO 2007)
8 ore

Rischio Alto
(cod. ATECO 2007)
12 ore

2.1 Formazione Lavoratori

Modulo Base (4ore)

Questo modulo costituisce FORMAZIONE PERMANENTE

Contenuti



- concetti di pericolo, rischio e danno
- prevenzione e protezione
- organizzazione della prevenzione aziendale
- diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
- organi di vigilanza, controllo e assistenza



2.1 Formazione Lavoratori

**Moduli Specifici
(4 – 8 – 12 ore)**

Contenuti

Argomenti da trattare sulla base della loro effettiva presenza in azienda

Le ore di formazione non comprendono l'addestramento

- Rischi infortunistici
- Meccanici generali
- Elettrici generali
- Macchine
- Attrezzature
- Cadute dall'alto
- Rischi di esplosione
- Rischi chimici
- Movimentazione merci
- *Etichettatura*
- Cancerogeni
- Biologici
- Rischi fisici
- Rumore
- Vibrazioni
- Radiazioni
- Microclima e illuminazione
- Videoterminali
- DPI
- Ambienti di lavoro
- Stress lavoro correlato
- Mov. manuale di carichi
- Segnaletica
- Emergenze
- Procedure di esodo
- Procedure di primo soccorso
- Incidenti e infort. mancati
- Ecc..

2.1 Formazione Lavoratori

2.1.1 I lavoratori che non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi previsti per il rischio basso (4 ore formazione generale e 4 ore formazione specifica)

I progetti di formazione specifica dovrebbero prendere in esame gruppi omogenei di lavoratori che svolgono la medesima mansione e che risultano esposti agli stessi rischi



2.2 Corso per Preposti (art. 37 comma 7 D.Lgs.81/08)

Oltre e successivamente alla formazione prevista per i lavoratori
(conforme alla classe di rischio)



Formazione aggiuntiva e particolare
di 12 ore [era 8 ore]

La formazione aggiuntiva deve mettere in condizione il preposto di poter svolgere correttamente i compiti previsti dal art. 19

La formazione aggiuntiva **assolve** anche gli obblighi previsti dall'art.97, comma 3 ter, del D.Lgs.81/08 [impresa affidataria] per la figura del preposto

Indicati al punto 2.2 moduli didattici e contenuti

Definizioni - Art. 2

PREPOSTO

Persona che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

Tale ruolo viene svolto in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali che devono essere adeguati alla natura dell'incarico conferito al **Preposto**

Art. 299 **Esercizio di fatto di poteri direttivi**

– *La posizione di garanzia* grava anche su colui (Datore di Lavoro, Dirigente, **Preposto**) che pur sprovvisto di regolare investitura, ne esercita in concreto i poteri

2.3 Corso per Dirigente

Tale formazione sostituisce quella prevista per i lavoratori

Durata minima di 12 ore [era 16 ore]

La formazione deve mettere in condizione il Dirigente di svolgere correttamente i compiti di cui all'art. 18 D.Lgs.81/08 acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle proprie responsabilità

Questa formazione costituisce credito formativo permanente (cambio azienda)

Indicati al punto 2.3 moduli didattici e contenuti

2.3 Corso per Dirigente

Il corso è valido anche per gli obblighi formativi per la figura del dirigente previsti dall'art.97, comma 3 ter, del D.Lgs.81/08 [impresa affidataria] se integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo «cantieri»

**Modulo aggiuntivo CANTIERI temporanei o mobili
6 ore**

Articolo 97 Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

3-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione

DATORE DI LAVORO

**Articolo 2 comma 1 lett.
b) D.Lgs.81/08**

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa

3. Corso per Datore di lavoro



Indipendentemente dalla presenza o nomina dell' R.S.P.P. aziendale

Durata minima di 16 ore

Il corso è valido anche per gli obblighi formativi per la figura del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'art.97, comma 3 ter, del D.lgs.81/08 se integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo «cantieri»

Modulo aggiuntivo CANTIERI temporanei o mobili
6 ore

Indicati al punto 3 moduli didattici e contenuti (completo del modulo aggiuntivo cantieri)

4. Corso per Datore di Lavoro autonominato RSPP

Dovrà essere frequentato il corso per Datori di Lavoro
di cui al precedente punto della
Durata minima di 16 ore

Si accederà quindi ad un ulteriore modulo specifico per
Datori di lavoro autonominati di 8 ore

Indicati al punto 4. moduli didattici e contenuti

4. Corso per Datore di Lavoro autonominato RSPP

Per particolari settori di riferimento, oltre al percorso descritto andranno aggiunti ulteriori moduli tecnici integrativi

Moduli tecnici-integrativi:

Modulo	Riferimento codice settori Ateco 2007 Lettera - Descrizione macrocategoria	Durata
Modulo integrativo 1: Agricoltura – Silvicoltura - Zootecnia	A 01-02 - Agricoltura, Silvicoltura e Zootecnia	16 ore
Modulo integrativo 2: Pesca	A 03 - Pesca	12 ore
Modulo integrativo 3: Costruzioni	F - Costruzioni	16 ore
Modulo integrativo 4: Chimico - Petrolchimico	C - Attività manifatturiere (19 - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 - Fabbricazione di prodotti chimici)	16 ore

DATORE DI LAVORO

Corso Datori di lavoro
(16 ore)
come da punto 3.

Modulo specifico
per Datori di lavoro
autonominati
(8 ore)

Moduli tecnici integrativi

1. Agricoltura (16 ore)
2. Pesca (12 ore)
3. Costruzioni (16 ore)
4. Petrochimico (16 ore)

**Datore di lavoro
autonomatosi RSPP**

**Modulo Aggiuntivo
cantieri affidataria
(6 ore)**

**5. Corso per Responsabili e Addetti al Servizio
di Prevenzione e Protezione
(R.S.P.P. e/o A.S.P.P.)
art. 32 D.Lgs. 81/08**

**Il percorso formativo per Responsabili e Addetti si articola su due
distinti moduli**

Modulo A e B


I Responsabili (R.S.P.P.) dovranno inoltre frequentare il

Modulo C

Vengono elencate (allegato I punto 5.1) le classi di Laurea per le quali è prevista l'esenzione dalla frequenza dei moduli A e B
(non per il modulo C)

Pubblici Ufficiali con attività in materia di salute e sicurezza per almeno 5 anni, sono esentati da tutti i moduli

5 Sintesi del percorso formativo



Indicati al punto 5 moduli didattici e contenuti

Modulo specialistico RSPP e ASPP

La frequenza del modulo B abilita per tutti i settori di produttivi ad eccezione di quelli per i quali il percorso dovrà essere integrato con la frequenza dei moduli di specializzazione (per RSPP e ASPP)

Il Modulo B è propedeutico per l'accesso ai moduli di specializzazione

Moduli B di specializzazione

Modulo	Riferimento codice settori Ateco 2007 Lettera - Descrizione macrocategoria	Durata
Modulo B-SP1 Agricoltura – Silvicoltura - Zootecnia	A 01-02- Agricoltura, Silvicoltura e Zootecnia	16 ore
Modulo B-SP2 Pesca	A 03- Pesca	12 ore
Modulo B-SP3 Costruzioni	F - Costruzioni	16 ore
Modulo B-SP4 Sanità residenziale	Q - Sanità e assistenza sociale (86.1 - Servizi ospedalieri e 87 - Servizi di assistenza sociale residenziale)	12 ore
Modulo B-SP5 Chimico - Petrolchimico	C - Attività manifatturiere (19 - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 - Fabbricazione di prodotti chimici)	16 ore

6. Corso per Coordinatori Progettazione e Esecuzione lavori

(ex Allegato XIV D.Lgs.81/08)

CSP

Coordinatori per la
Sicurezza in fase di
Progettazione

CSE

Coordinatori per la
Sicurezza in fase di
Esecuzione

Modulo Giuridico (28 ore)

Modulo Tecnico (52 ore)

Modulo Metodologico-Organizzativo (16 ore)

Modulo Parte pratica (24 ore)

TOTALE 120 ore

CAMBIANO ALCUNI DEI CONTENUTI DEI SINGOLI MODULI
[ex allegato XIV D.Lgs. 81/08]

**7. Corso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
(Art.2 lettera d - DPR 177/2011)**

**MODULO
GIURIDICO-TECNICO
(4 ore)**



**PARTE PRATICA
(8 ore)**

Le docenze, con riferimento ai due moduli (giudico - tecnico e/o parte pratica) dovranno essere effettuate da docenti con comprovata esperienza almeno triennale nel settore ambienti confinati o sospetto di inquinamento e professionale pratica per la parte pratica

Indicati al punto 7. moduli didattici e contenuti

Parte III CORSI DI AGGIORNAMENTO

L'aggiornamento può essere ottemperato anche con la partecipazioni a convegni e seminari senza limiti ad eccezione dell'aggiornamento dei lavoratori, dei preposti, dei datori di lavoro e dei lavoratori che operano in luoghi confinati, e per tutti gli aggiornamenti inerenti le attrezzature

Non deve esser essere la mera riproduzioni dei corsi di base

Qualora la formazione sia titolo abilitativo (es. RSPP/ASPP, Coordinatori e uso attrezzature) la funzione viene sospesa se non vengono effettuati gli aggiornamenti

Se nei dieci anni successivi al momento formativo (corso base o ultimo aggiornamento) non vengono effettuati aggiornamenti, il titolo abilitativo decade e occorre rifrequentare il corso di base



Gli RSPP/ASPP e i Coordinatori all'atto dell'acquisizione dell'incarico devono dimostrare che, nel quinquennio precedente all'affidamento, abbiano partecipato a corsi per un numero di ore non inferiore a quello minimo (a parte il corso di base)

Non possono essere conteggiati come Aggiornamenti i corsi

- Primo soccorso
- Addetti alle emergenze e incendio
- Il modulo aggiuntivo cantieri
- I moduli tecnici integrativi (Datori di Lavoro autonominati)
- I moduli aggiuntivi al modulo B (RSPP/ASPP)
- Gli addestramenti

Parte III CORSI DI AGGIORNAMENTO

LAVORATORI:	6 ore ogni cinque anni
PREPOSTI:	6 ore ogni <u>due</u> anni
DIRIGENTI:	6 ore ogni cinque anni
DATORE DI LAVORO:	6 ore ogni cinque anni
DATORE DI LAVORO-RSPP:	8 ore ogni cinque anni
RSPP:	40 ore nel quinquennio successivo
ASPP:	20 ore nel quinquennio successivo
COORDINATORI (CSE e CSP):	40 ore nel quinquennio successivo
LUOGHI CONFINATI:	4 ore ogni cinque anni


Parte III CORSI DI AGGIORNAMENTO

OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DELLE ATTREZZATURE CHE RICHIEDONO TITOLO ABILITATIVO

4 ore ogni cinque anni per ciascuna attrezzatura di cui si possiede il titolo abilitativo iniziale

L'aggiornamento per rinnovare l'abilitazione deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore, relative alla parte pratica

Durante il corso di aggiornamento è opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative e evoluzioni tecniche





La voragine infernale (Vaticano)

Autore	Sandro Botticelli
Data	1480-1495

*PROGETTAZIONE
DIDATTICA
ELEMENTI*

IL METODO




Il ciclo di Deming (o ciclo di PDCA, acronimo dall'inglese Plan-Do-Check-Act, in italiano "Pianificare - Fare - Verificare - Agire") è un metodo di gestione iterativo in quattro fasi utilizzato per il controllo e il miglioramento continuo dei processi e dei prodotti.

LE FASI DELLA SPIRALE DELLA PROGETTAZIONE



Parte IV. Indicazioni metodologiche per la progettazione, erogazione e monitoraggio dei corsi

PER I SOGGETTI FORMATORI



CICLO PDCA		PROCESSI DI PRODUZIONE DELLA FORMAZIONE
PLAN	PIANIFICAZIONE	Analisi dei fabbisogni formativi e di contesto
		Progettazione
DO	REALIZZAZIONE	Erogazione
CHECK	MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	Monitoraggio e valutazione della qualità della formazione
ACT	RIESAME E ADOZIONE DI MISURE DI MIGLIORAMENTO	Riesame e adozione di misure e interventi correttivi ai fini del miglioramento

Parte IV. Indicazioni metodologiche per la progettazione, erogazione e monitoraggio dei corsi

PLAN Analisi dei bisogni formativi e contesto

Il soggetto formatore (di concerto con il datore di lavoro) analizza

- Le competenze richieste relative alla figura da formare
- Le competenze di entrata minime (se necessarie) per poter accedere
- Le competenze già possedute dal discente
- Il gap da colmare con il percorso formativo



Per lavoratori stranieri

- verifica della comprensione della lingua veicolare utilizzata nel corso
- verifica della comprensione dei contenuti, anche attraverso la presenza di un mediatore culturale o di un traduttore

Parte IV. Indicazioni metodologiche per la progettazione, erogazione e monitoraggio dei corsi


PLAN Progettazione dei corsi di formazione

- Obiettivo del corso di formazione
- I risultati attesi
- La strategia formativa e metodologia didattica
- La struttura e la sequenza degli argomenti
- I tempi e l'articolazione oraria



Parte IV. Indicazioni metodologiche per la progettazione, erogazione e monitoraggio dei corsi

Monitoraggio e valutazione della qualità della formazione



- Valutazione di gradimento e qualità percepita dall'utente
- Valutazione degli apprendimenti (Paragrafo 5)
- Valutazione dell'efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa (Paragrafo 6 e 7)

Parte I punto 4. Modalità di erogazione dei corsi

Le modalità di erogazione per i corsi

- **Presenza fisica**
- **Video Conferenza Sincrona** (Legge 19 marzo 2022 n.52)
- **E-Learning**
- **Modalità mista**

Nelle tabelle successive vengono indicate le modalità permesse nei corsi di formazione e nei corsi di aggiornamento

Parte IV punto 3.2 Requisiti relativi alle risorse professionali e profili di competenze (VideoConferenza Sincrona)

Corsi in Video Conferenza Sincrona (VCS)

- **Responsabile del progetto formativo**
- **Docente**
- **Tutor d'aula**

Requisiti tecnologici piattaforma

- **L'accesso al corso dovrà essere permesso solamente agli iscritti**
- **Monitoraggio e la registrazione delle presenze, con tracciabilità dell'ora iniziale e finale ed eventuali abbandoni (stessa valenza dei registri firme in presenza)**
- **La disattivazione di altre funzioni non didattiche**
- **Uso di Tablet o PC a titolo esclusivo**

Non è consentito l'uso dello smartphone da parte del discente

Parte IV punto 3.3 Requisiti relativi alle risorse professionali e profili di competenze (E-Learning)

Corsi in E-Learning

- Responsabile del progetto normativo
- Mentor/tutor di contenuto
- Tutor di processo
- Sviluppatore della piattaforma

6.3 Modalità e criteri di verifica degli apprendimenti

Test corsi di formazione

Minimo 30 domande, ciascuna con almeno tre risposte alternative

Il test si intende superato al raggiungimento di almeno il 70% di risposte esatte

Test corsi di aggiornamento

Minimo 10 domande, ciascuna con almeno tre risposte alternative

Il test si intende superato al raggiungimento di almeno il 70% di risposte esatte

Prove pratiche corsi di formazione

Previste per i luoghi confinati e le attrezzature

Modalità esplicitate nei vari moduli

Prove pratiche corsi di aggiornamento

Verifica della capacità di utilizzare in sicurezza le attrezzature di lavoro o di operare in ambiente confinato

BREAK FORMATIVI

•L'accordo prevede che, nell'ambito della formazione in presenza (o direttamente nel luogo di lavoro del discente), «**nell'ambito della formazione si può fare ricorso a *break formativi*, formazione on the job, corsi ... pratici**».

Per i break formativi viene specificato che:

- la formazione deve essere erogata direttamente “all'interno dei reparti aziendali e presso le postazioni dei lavoratori stessi”.
- deve essere condotta da un docente con i requisiti previsti dalla normativa, **affiancato dal preposto**.
- deve essere breve, indicativamente **15-30 minuti**.
- deve coinvolgere piccoli gruppi di lavoratori, e trattare specifici aspetti legati all'attività lavorativa (rischi della mansione, attrezzature/sostanze utilizzate, tecniche di prevenzione).

I break formativi sono considerati **validi ai fini** della formazione specifica e dell'aggiornamento dei lavoratori.

BREAK FORMATIVI LIMITI E PRECAUZIONI

- Pur essendo validi, **non sostituiscono integralmente** un corso completo strutturato se gli obblighi formativi richiedono contenuti, durata e modalità specifiche.

L'accordo precisa che “non può considerarsi idonea una formazione che ... si riduca ad un trasferimento teorico di nozioni, privo di contestualizzazione con l'ambiente di lavoro e privo di effettivo riscontro dell'apprendimento”.


- L'organizzazione del break formativo va pianificata: analisi del fabbisogno, progettazione dell'attività, monitoraggio dell'efficacia.

- Devono essere rispettati i requisiti del docente/formatori, delle modalità e della documentazione del corso (registro, attestato) anche per questa modalità.

BREAK FORMATIVI UTILITA' IN AZIENDA

- Possono essere utilizzati come **momentum formativi brevi** all'interno dell'orario di lavoro, direttamente nella postazione, utile per aggiornamenti frequenti e contestualizzati alla realtà operativa (es. nuovo macchinario, modifica del processo, sostanza pericolosa introdotta).
- Consentono di mantenere viva l'attenzione dei lavoratori sulla sicurezza, attraverso interventi mirati e ricorrenti, piuttosto che solo con corsi isolati.
- Permettono di integrare la formazione obbligatoria "più strutturata" con aggiornamenti utili e pratici, favorendo un apprendimento "on the job".

FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI					
		CSP/CSE	DL-RSPP modulo comune	DL-RSPP modulo integrativo 1	DL-RSPP modulo integrativo 2	DL-RSPP modulo integrativo 3	DL-RSPP modulo integrativo 4
RSPP Formazione Modulo A+B+C	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 accordo 7 luglio 2016 Presente accordo	<u>RSPP con Modulo A</u> PARZIALE Credito: - Modulo giuridico: 28 ore Necessaria frequenza: - Modulo tecnico: 52 ore - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
		<u>RSPP con Modulo A e Modulo B3</u> (accordo 2006) o <u>RSPP con Modulo A e Modulo B Comune e Modulo B Specialistico SP2</u> (accordo 2016) o <u>RSPP con Modulo A e Modulo B Comune e Modulo B Specialistico SP3</u> (presente accordo) PARZIALE Credito: - Modulo giuridico: 28 ore - Modulo tecnico: 52 ore Necessaria frequenza: - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore					
RSPP con esonero art. 32 Modulo C	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 accordo 7 luglio 2016 Presente accordo	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE



GRAZIE dell'attenzione !

FINE